



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Prop. n. 1705/2026

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 608 DEL 27/07/2026

Settore Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo
Ufficio Patrimonio e Demanio

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI UN IMMOBILE IN DIRITTO DI PROPRIETA' COMPRESO NEL P.I.P. LOTTO 35 CON CONTESTUALE MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO, FRATELLI PINNA PIETRO E SALVATORE

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO

PREMESSO che

- con istanza acquisita agli atti Prot. n.17169/2025 la Dr.ssa Giuditta Grilletti su incarico del Sig. Pinna Alessio, ha comunicato l'intenzione di acquistare gli immobili facenti parte del P.I.P. (lotto n.35) ubicati in località "Su Girilli de Gionpau", Via Rinascita s.n.c., di proprietà della società "PINNA PIETRO & SALVATORE S.N.C." con sede a Sant'Antioco, Via Nazionale s.n.c., codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Cagliari-Oristano 01242280921;
- che con convenzione Rep.28492, Raccolta n. 12147 a rogito del Dr. Giovanni Rosetti in data 12/12/1996, il Comune di Sant'Antioco ha concesso il lotto n.35 in favore dei Sig. ri Pinna Pietro e Pinna Salvatore i quali si impegnavano a mantenere nel lotto un deposito di lubrificanti con annesso lavaggio e rimessaggio di veicoli ed imbarcazioni, in conformità del programma economico approvato dall'Ente;
- che la stessa società proprietaria è stata autorizzata alla vendita con la Determinazione n. 2196 del 19 dicembre 2014;
- che il lotto 35, all'interno del quale è ubicato l'immobile ad uso artigianale, è censito al catasto terreni al foglio xx, mappali xxx, xxx, xxx, xxx, xxx;

CONSIDERATO CHE con la presentazione della documentazione integrativa trasmessa con Prot. n.8373/2026 è stata formalizzata la richiesta di alienazione del lotto medesimo e del contestuale mutamento della destinazione economica dello stesso;

PRESO ATTO che l'acquirente intende variare l'originaria destinazione del lotto (da "*deposito di lubrificanti e rimessaggio di veicoli*") per adibirlo a "*deposito infissi, serramenti e complementi d'arredo*", configurando tale nuova configurazione nell'ambito delle attività di tipo commerciale/di servizio;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

RICHIAMATI

- l'art. 2 del vigente Regolamento P.I.P., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 2025, il quale dispone che *"La concessione delle aree del P.I.P. per le attività produttive di tipo puramente commerciale, turistico e di servizio non strettamente di pertinenza degli insediamenti produttivi di tipo artigianale, piccolo e medio industriale assegnatarie di lotto, è consentita entro il limite massimo del 50% dei lotti fondiari, escluse le aree S per servizi pubblici, dell'intero P.I.P.. La percentuale del 50% è da intendersi con riferimento alla superficie complessiva dei lotti."*
- la convenzione per la cessione del diritto di proprietà su area compresa nel P.I.P. tra l'Ente scrivente e la società proprietaria, Rep.28492, Raccolta 12147, registrato ad Iglesias il 12/12/1996;

ACCERTATO che, sulla base di una stima prudenziale effettuata sulla scorta degli elementi conoscitivi in possesso del Servizio scrivente, il rapporto tra la superficie dei lotti commerciali e la superficie fondiaria totale del piano si attesta su valori ampiamente inferiori al 50%, riservando a successivi provvedimenti di ricognizione generale la formale e millimetrica perimetrazione dei dati aggregati;

ACCERTATO, pertanto, che il richiesto mutamento di destinazione d'uso non altera l'equilibrio insediativo previsto dalla pianificazione vigente e si pone in piena conformità e rispetto dei parametri quantitativi stringenti fissati dal richiamato art. 2 del Regolamento P.I.P.;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti di fatto e di diritto per poter procedere al rilascio dell'assenso al trasferimento di proprietà e alla contestuale variazione della destinazione economica del lotto, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive e lavorative nel territorio comunale;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTA la Disposizione del Sindaco n° 7 del 30/01/2026, con la quale è stata conferita alla Dott.ssa Ing. Erika Floris la responsabilità di E.Q. del settore "Edilizia privata, Urbanistica, Patrimonio e Turismo" ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2026;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo statuto comunale;

DETERMINA

PER I MOTIVI ESPOSTI IN PREMESSA:

1. **DI CONCEDERE** ai Sig.ri Pinna Pietro e Pinna Salvatore in qualità di proprietari del lotto P.I.P. n.35, distinto al catasto foglio xx, mappale xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, l'assenso alla cessione dello stesso a favore del Sig. Pinna Alessio agli stessi patti e condizioni della convenzione succitata;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

2. **DI AUTORIZZARE** contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Regolamento P.I.P. approvato con D.C.C. n. 1/2025, il mutamento della destinazione d'uso economica del lotto medesimo, che viene variata da "*deposito di lubrificanti e rimessaggio di veicoli*" a "deposito infissi, serramenti e complementi d'arredo", dando atto che la presente variazione mantiene la superficie commerciale complessiva dell'insediamento P.I.P. al di sotto del limite normativo del 50%;
3. **DI DARE ATTO** che tutte le spese inerenti e conseguenti al trasferimento, comprese le spese contrattuali, notarili, catastali, di voltura e di eventuale frazionamento, saranno integralmente a carico delle parti interessate;
4. **DI STABILIRE** che l'efficacia della presente determinazione di assenso è subordinata al pieno rispetto delle clausole previste dal Regolamento di cessione delle aree del Piano per gli Insediamenti Produttivi, compresa la sussistenza dei requisiti di assegnazione in capo al soggetto subentrante. Quest'ultimo dovrà trasmettere all'Ufficio scrivente formale dichiarazione di essere a conoscenza del citato Regolamento, impegnandosi a rispettarlo in ogni sua parte, attestando il possesso dei titoli per esercitare nell'area P.I.P. e provvedendo, una volta stipulato l'atto pubblico, a presentare immediata richiesta di voltura della proprietà del lotto;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determina non comporta oneri finanziari per questa Amministrazione;
6. **DI ATTESTARE che** l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Redattore: ERNESTO ARANGINO

Sant'Antioco, Lì 27/07/2026

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
ERIKA FLORIS
con firma digitale